

Contratto di Prestito rimborsabile tramite Cessione pro-solvendo di quote della pensione n°

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore	Fincontinuo S.p.A.
Indirizzo	Via A. Farnese n. 4 - 00192 - Roma
Telefono	06.85.35.75.37
Email	info@fincontinuo.com ; fincontinuo@pec.fincontinuo.com
Fax	06 95226399
Sito web	www.fincontinuo.com

Intermediario del credito	<input type="checkbox"/> Agente in attività finanziaria; <input type="checkbox"/> Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB; <input type="checkbox"/> Intermediario Bancario; <input type="checkbox"/> Mediatore Creditizio. <p>E' il soggetto terzo per la cui attività, che non riveste carattere obbligatorio né ai fini della richiesta né ai fini dell'erogazione dell'importo, ha diritto di percepire direttamente dal Cliente il compenso indicato al successivo punto 2 (<i>Caratteristiche principali del prodotto di credito</i>), sezione "importo totale dovuto dal consumatore", sulla base di quanto concordato direttamente tra il Cliente e l'Intermediario del credito nell'incarico conferito dal Cliente a quest'ultimo. Il detto importo sarà versato direttamente dal Finanziatore all'Intermediario del credito, al momento della erogazione del prestito, quale costo a carico del Cliente. Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'Intermediario del credito.</p>
Indirizzo - Telefono - Sito web - Mail	(spazio per timbro e recapito dell'Intermediario del credito)

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	La "Cessione del Quinto della Pensione" è un contratto di prestito personale a tasso fisso e rata costante rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote del trattamento pensionistico mensile regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dal relativo regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 313/2006; dagli artt. 1198 e 1260 e seguenti del Codice Civile; dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico Bancario"); dal Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 (come successivamente modificato e/o integrato) e dalle Condizioni Generali di Contratto concluso dalle parti e dalle relative condizioni economiche di cui al prospetto economico contenuto nel contratto e di seguito riportato.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	Somma messa a disposizione del Cliente, ossia il "saldo" spettante a quest'ultimo: Euro _____, come previsto alla lettera H) del Prospetto Economico del contratto Detto importo si intende: <ul style="list-style-type: none"> • al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente; e • al lordo di eventuali prefinanziamenti richiesti dal Cliente e concessi dal Finanziatore e di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti accessi dal Cliente con Fincontinuo S.p.A. o con terzi finanziatori.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'erogazione dell'importo totale del credito avverrà, dopo la conclusione del contratto, tramite accredito in conto corrente o assegno circolare intestato al Cliente, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria che sarà compiuta dal Finanziatore ed, in ogni caso, dal ricevimento da parte del Finanziatore, in forma e sostanza per lo stesso soddisfacente, di tutta la documentazione a tal fine necessaria secondo il giudizio del Finanziatore, ivi compresi (i) il benessere dell'amministrazione dalla quale il Cliente percepisce il trattamento pensionistico (l'"Amministrazione"); (ii) la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica della cessione nei confronti dell'Amministrazione; (iii) gli atti o documenti necessari per l'assolvimento da parte del Finanziatore degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e per il rilascio e per la validità delle garanzie come previste dal punto 3 (<i>Costi del credito</i>), sezione "Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte" del presente documento, oltre che tutta l'ulteriore documentazione necessaria per garantire la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione eseguita con il presente contratto. Il contratto si considera concluso con l'accettazione scritta da parte del Finanziatore; si ha accettazione con la sottoscrizione del contratto (anche attraverso propri procuratori).

Durata del Contratto di credito	Mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	<p>Rate da pagare: Rata mensile di ; numero rate ; Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: 1) spese ed altre oneri legali, 2) interessi moratori, 3) interessi e oneri contrattuali, 4) capitale (importo finanziato).</p> <p>Data di decorrenza del prestito: il mese successivo alla notifica del contratto di credito all'Amministrazione o, se diverso, il primo giorno del mese stabilito dalla stessa Amministrazione in fase di notifica o, ancora, il primo giorno del mese in cui viene effettuata da parte dell'Amministrazione la prima trattenuta della rata del contratto di credito; conseguentemente la data di decorrenza del prestito dipende dall'Amministrazione.</p>
<p>Importo totale dovuto dal consumatore</p> <p><i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito</i></p>	<p>L'importo totale dovuto dal Cliente (montante dell'operazione di finanziamento), corrispondente alla somma di tutte le rate mensili, è pari a Euro: L'importo totale dovuto dal Cliente è composto dalle seguenti voci:</p> <p>a) <i>importo totale del credito</i> (saldo al Cliente), al lordo di eventuali anticipi o di altri finanziamenti: Euro b) <i>Interessi</i>: Euro c) <i>Commissioni di attivazione</i>: dovute per le prestazioni e gli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'Amministrazione del Cliente, quali, a titolo esemplificativo, la delibera del finanziamento, la richiesta ed emissione della polizza assicurativa obbligatoria per legge (art 54 DPR 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche/integrazioni), cfr. punto 3 (<i>Costi del Credito</i>), sezione "per ottenere il Credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte", la notifica del contratto presso l'Amministrazione, la raccolta del beneplacito a procedere da parte di quest'ultima, la liquidazione del finanziamento: Euro d) <i>Spese di istruttoria</i> (ricomprese nelle commissioni di attivazione): per gli oneri preliminari e le altre prestazioni connessi alla concessione del prestito, quali, a titolo esemplificativo, la raccolta e l'esame della documentazione presentata e la valutazione del merito creditizio del Cliente: Euro e) <i>Commissioni di gestione</i>: per l'attività di gestione del finanziamento nel corso della sua durata, inclusi gli oneri amministrativi, contabili e di gestione del prestito: Euro f) <i>Provvigioni per l'intermediario del credito</i>: Euro g) <i>Imposta di bollo</i>: Euro h) <i>Costi per incasso rate, dovute per spese richieste dall'Amministrazione ai fini della gestione delle trattenute ed al versamento delle rate mensili</i>: Euro</p> <p>Le <i>commissioni di attivazione</i> (lettera c), le <i>spese di istruttoria</i> (lettera d), le <i>provvigioni per l'intermediario del credito</i> (lettera f) e l'<i>imposta di bollo</i> (lettera g) maturano al momento della stipula del contratto di credito.</p> <p>Le <i>commissioni di gestione</i> (lettera e) e i <i>costi di incasso rata</i> (lettera h) maturano nel corso della durata del prestito. Al punto 4 ("<i>altri importanti aspetti legali</i>"), nella sezione "<i>rimborso anticipato</i>" del presente modulo, sono specificati i criteri e le modalità di rimborso di tali costi in caso di estinzione anticipata del prestito (cfr. anche art. 9 delle Condizioni Generali del contratto di credito).</p> <p>Le spese evidenziate in grassetto alle lettere f), g) e h) sono di competenza di soggetti terzi diversi dal Finanziatore.</p> <p>L'imposta di bollo può variare in caso di modifica legislativa.</p>
<p>Garanzie richieste</p> <p><i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i></p>	<p>Le garanzie previste per il prestito sono quelle di legge (articolo 54 DPR 5 gennaio 1950, n. 180 - vedi il seguente punto 3 (<i>Costi del credito</i>)).</p>

3. Costi del credito

Tasso di interesse	Tasso annuo nominale (TAN) % fisso. E' calcolato con regime di capitalizzazione mensile degli interessi con riferimento all'anno civile di 365 giorni.
--------------------	--

<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p>TAEG %. E' calcolato a norma del Provvedimento Banca d'Italia " <i>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</i>" del 29 luglio 2009 (come successivamente modificato e/o integrato). Il risultato del calcolo è espresso fino alla terza cifra decimale. Se la cifra decimale seguente alla terza è superiore o uguale a 5, la cifra del terzo decimale è arrotondata per eccesso. I rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento.</p> <p>Del TAEG fanno parte, oltre agli interessi, le componenti di cui ai punti b), c), d), e), f), g) e h) riportati al punto 2) (<i>Caratteristiche principali del prodotto di credito</i>) nella sezione " <i>Importo totale dovuto dal consumatore</i>".</p>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 1) un'assicurazione che garantisca il credito 2) e/o un altro Contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i></p>	<p>1) Sì. Ai sensi dell'art. 54 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, le cessioni di quote del trattamento pensionistico mensile devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita. Il Finanziatore ha pertanto sottoscritto la relativa polizza in qualità di contraente e di beneficiario.</p> <p>2) No.</p>

3.1. Costi connessi

<p>Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito</p>	<p>Sono a carico del Cliente anche le spese e le tasse di bollo e di registro del contratto di prestito, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa degli oneri erariali.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i costi e le altre condizioni applicate al contratto di credito e descritte nel presente modulo, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole (ad es., raccomandata e/o e-mail) preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del Testo Unico Bancario). Le variazioni si intendono approvate se il Cliente non recede dal contratto di credito entro tale periodo. In caso di recesso non saranno applicati costi aggiuntivi e per la liquidazione del rapporto valgono le condizioni precedentemente praticate; il Cliente è tenuto a saldare il suo debito residuo entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso al Finanziatore.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Interessi di mora pari al TAN contrattuale, corrispondente a La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato dal Finanziatore.</p> <p>Comunicazioni alle Centrali Rischi Il nominativo del Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in relazione al contratto di credito alle "centrali rischi" a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"), nei casi in cui pur avendo il Cliente subito dall'Amministrazione le trattenute delle rate del prestito sulla propria pensione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali.</p> <p>Decadenza dal beneficio del termine Al verificarsi del mancato puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata del prestito, il Finanziatore avrà diritto di dichiarare (i) la decadenza dal beneficio del termine del Cliente e, dunque, dell'accordata rateizzazione e (ii) di risolvere il contratto di credito ai sensi dell'articolo 1456 c.c. In questo caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Finanziatore l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al TAN contrattuale delle rate non ancora scadute e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata, più gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo 17 delle condizioni generali di contratto (spese e tasse di bollo e di registro del contratto di prestito, rivalsa degli oneri erariali), oltre agli interessi moratori.</p> <p>Tutte le spese che il Finanziatore dovesse sostenere per atti giudiziari e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del Prestito saranno a totale carico del Cliente.</p>

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.</i></p>	<p>Il Cliente può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso. In caso di recesso successivo all'erogazione del prestito, il Cliente deve rimborsare in unica soluzione il capitale , maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso calcolati al tasso annuo nominale indicato nel precedente punto 3 (<i>Costi del credito</i>), sezione " <i>tasso di interesse</i>", entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso.</p>
--	--

<p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p>In particolare, il Cliente, sulla base del conteggio estintivo, rilasciato dal Finanziatore ed elaborato tenendo conto della data di effettivo inizio delle trattenute, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al TAN contrattuale delle rate non ancora scadute e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata, più gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo 17 delle condizioni generali di contratto, oltre agli interessi moratori.</p> <p>Da tale ammontare va dedotta la quota non ancora maturata di oneri relativi alle <i>commissioni di gestione</i> (lettera e) e <i>costi di incasso rate</i> (lettera h), pagati anticipatamente (cfr. punto 2 "<i>caratteristiche principali del prodotto di credito</i>", sezione "<i>importo totale dovuto dal consumatore</i>"). Tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo l'importo complessivo delle <i>commissioni di gestione</i> e dei <i>costi di incasso rate</i> per il numero di rate previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.</p> <p>Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le <i>commissioni di attivazione</i>, ivi comprese le <i>spese di istruttoria</i> (lettere c) e d)); b) le <i>provvigioni all'intermediario del credito</i> (lettera f); c) l'imposta di bollo (lettera g) (cfr. punto 2 "<i>Caratteristiche principali del prodotto di credito</i>", sezione "<i>importo totale dovuto dal consumatore</i>".</p> <p>In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte del Cliente, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del contratto è superiore di un anno, ovvero dello 0,5% se la durata residua è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento.</p>
<p>Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	
<p>Diritto a ricevere una copia del Contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.</i></p>	
<p>Periodo di validità dell'offerta</p>	<p>Informazione valida fino al terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione.</p>

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, dichiara di aver ricevuto copia del presente documento, precedentemente al Contratto di prestito. Dichiara, altresì, di essere consapevole che la sottoscrizione del presente modulo non obbliga il Cliente alla sottoscrizione del Contratto di prestito.

IL CLIENTE _____